NUOVO ORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 15-quater

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli orchestrali periti tecnici superiori

Agli orchestrali periti tecnici superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "buono" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione piu' grave della deplorazione. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della deplorazione, l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo, avviene anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Versione in vigore dal 31 marzo 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2005 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240
Titolo	II — Istituzione dei ruoli del personale della banda musicale della polizia di stato
Capo	I
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-240-1987/art-15-quater-attribuzione-di-uno-scatto-aggiuntivo-agli-orchestrali-periti-tecnici/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it